CAMERA DEI DEPUTATI N. 2177

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMENTI

—

Norme per il riordino su base regionale della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti

Presentata l'8 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tempo si sente l'esigenza di una radicale riforma delle casse di previdenza professionali e, in particolare, di quella per ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Le ragioni che spingono ad un intervento sono molteplici.

C'è, innanzitutto, un cattivo funzionamento generalizzato della cassa, che dà agli assistiti la sensazione concreta di ricevere servizi scarsi ed inadeguati a fronte di contribuzioni piuttosto onerose.

La cassa non si comporta come un organismo nato dalla volontaria associazione di iscritti ed atto a tutelarne gli interessi, ma come una struttura burocratica vessatoria molto attenta a perseguire le inadempienza e gli errori (anche solo formali o marginali) degli assistiti ed assolutamente inefficiente nei propri compiti. Alle lettere degli assistiti si risponde con ritardi che arrivano fino ad un anno.

La cassa è vista come un organismo lontano, centralista.

La composizione degli organi elettivi avviene su schemi che favoriscono ampie sperequazioni fra le varie parti del Paese e non tengono in nessun conto il numero degli iscritti né la loro capacità contributiva. I sistemi elettorali sono macchinosi e burocratici e favoriscono personalismo ed arrivismo.

Esistono, poi, pesanti differenze nei versamenti contributivi e nei trattamenti previdenziali fra le varie regioni e grandi anomalie nella collocazione geografica degli investimenti immobiliari.

Tutte queste ragioni hanno portato ad un generalizzato scontento negli assistiti che vedono nella cassa non più uno strumento di volontaria mutua assistenza ma una ulteriore imposizione fiscale, obbligatoria, iniqua e per nulla remunerativa in termini economici. Questo scontento deter-

mina bassissimi livelli di partecipazione al voto per le cariche rappresentative, soprattutto nelle regioni che si ritengono più penalizzate dalla gestione centralista della cassa.

La soluzione più efficace per far fronte a questo stato di cose è rappresentata dalla regionalizzazione della cassa, dal suo avvicinamento alle esigenze ed ai controlli degli assistiti. Essi hanno, infatti, il diritto di ricevere un trattamento proporzionato ai loro sacrifici contributivi – sia in termini di qualità dei servizi che di redditività degli investimenti – e di poter controllare da vicino l'impiego del loro denaro e, eventualmente, di trarne tutti i possibili benefici immobiliari che ora sono concentrati in poche località.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti liberi professionisti, di seguito denominata « cassa nazionale », è riordinata su base regionale.

ART. 2.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione con almeno 20.000 iscritti alla cassa nazionale provvede all'organizzazione di una propria cassa regionale.

2. Due o più regioni con un numero di iscritti inferiore a quello stabilito al comma 1 si consorziano per costituire una sezione sovraregionale. Per tale operazione è necessaria la contiguità geografica.

ART. 3.

1. I beni appartenenti alla cassa nazionale vengono suddivisi fra le casse regionali istituite ai sensi della presente legge e sulla base dei contributi versati e delle prestazioni erogate.

ART. 4.

1. Ogni cassa regionale organizza i propri organi rappresentativi sulla base dei criteri congiunti del numero degli iscritti e delle contribuzioni versate.

ART. 5.

1. Ogni cassa regionale stabilisce autonomamente i propri criteri di gestione e le aliquote contributive e prestazionali.

ART. 6.

1. Le casse regionali hanno facoltà di fondersi con le casse regionali di altri organismi professionali diversi eventualmente esistenti nella stessa regione.

2. Nel caso della costituzione di casse regionali per tutti i liberi professionisti indipendentemente dall'ordine professionale di appartenenza, il loro ordinamento è disciplinato da apposita legge regionale.

ART. 7.

1. Il personale dipendente dalla cassa nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge ha diritto di prelazione nelle assunzioni presso le casse regionali.

ART. 8.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo per la determinazione dei criteri di trasferimento degli assistiti da una cassa regionale ad un'altra.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2177
Lire 500